

TAR Cagliari 27/05/1998 n. 531
legge 109/94 Articoli 19 - Codici 19.5

Dal combinato disposto dell'art. 19, co. 4 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., come sostituito dall'art. 6 bis della legge 2 giugno 1995 n. 216, e del successivo comma 5 può desumersi il principio che gli appalti di opere pubbliche debbono essere in via preferenziale e per quanto possibile stipulati a corpo, ma non è fissata alcuna percentuale massima per la parte di lavori da appaltare eventualmente a misura, cosicché questa potrebbe estendersi, al limite, alla quasi totalità dell'opera.